

CAPITOLATO TECNICO

Servizio di parruccheria e trucco per gli spettacoli da rappresentarsi al Teatro di San Carlo, al Teatrino di Corte, in altre sedi ed in trasferte nazionali.

CIG: 63599848D2

PREMESSA

La Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli intende affidare il servizio di parruccheria e trucco relativo agli spettacoli in programmazione presso il Teatro San Carlo, il Teatrino di Corte ed in altre sedi per l'anno per il biennio 2016/2017.

Il servizio di parruccheria e trucco dovrà essere svolto con rigorosa e sollecita attenzione alle richieste della Fondazione Teatro di San Carlo in funzione e nel rispetto delle necessità e delle indicazioni di ordine estetico, artistico e dei materiali di utilizzo, espresse dal regista e dal costumista dello spettacolo preventivamente concordate con la Direzione della Sartoria e autorizzate dalla Direzione Allestimenti Scenici. Il servizio si estenderà ove la Fondazione lo richieda e, dunque, anche alle trasferte regionali e nazionali che risultino programmate nel periodo sopra indicato. Le trasferte internazionali saranno soggette a trattativa separata.

ART. 1 OGGETTO

Il servizio di parruccheria e trucco presuppone la conoscenza tecnica delle pettinature ed acconciature delle varie epoche storiche e la relativa esecuzione sulla base di apposito figurino o disegno; comprende, inoltre, la distribuzione, l'applicazione, l'adattamento e la pettinatura delle parrucche che, di produzione in produzione, saranno fornite dalle ditte di riferimento, l'applicazione ed il ripristino di ogni materiale di trucco.

Il servizio per le prove in costume e per le recite dovrà essere svolto da un numero di persone concordato di volta in volta con la Direzione della Sartoria della Fondazione.

La ditta aggiudicataria, inoltre, si impegna a provvedere alla buona conservazione e restituzione del materiale in parola.

ART. 2 IL SERVIZIO FORNITO COMPRENDE:

1. Distribuzione dei materiali inerenti al servizio nei camerini dei vari settori componenti lo spettacolo: artisti, coro, figuranti, mimi, ballo o altri eventuali partecipanti allo spettacolo, se richiesti dalla Fondazione Teatro San Carlo.

2. Adattamento, pettinatura, eventuale riformazione di parrucche, barbe, baffi, basette, posticci, calotte e conseguente applicazione su ogni singola componente artistica dello spettacolo destinato ad entrare in scena; si richiede il lavoro eseguito a regola d'arte in ogni sua parte.

Parrucche, barbe, baffi, basette, posticci, calotte in lattice o di altra natura saranno fornite dalle ditte abituali della Fondazione, dopo essere state preventivamente scelte dal regista e dal costumista dello spettacolo.

3. Trucco, eseguito su ogni singolo artista e sulle altre masse artistiche componenti dello spettacolo (coro, mimi, figuranti, ballo o altri). Esso dovrà essere eseguito a regola d'arte e realizzato con fedele precisione seguendo le indicazioni del regista o del costumista dello spettacolo preventivamente concordate con la Direzione della Sartoria. La ditta dovrà, inoltre, prevedere, ove richiesto, la parziale fornitura di un corredo personale alle suddette masse artistiche.

4. Il servizio si farà carico delle attrezzature tutte e dei materiali necessari all'espletamento dello stesso, compresa la fornitura dei materiali di trucco di repertorio, di strucco e di parrucchieria (mollette, forcine, retine, lacca, ecc..) per tutte le masse artistiche. Ogni tipo di materiale richiesto ed impiegato per il trucco e lo strucco di ogni spettacolo dovrà essere di ottima qualità e sarà fornito a totale carico della ditta.

5. La ditta appaltatrice si impegna e si obbliga, al termine di ogni spettacolo, a struccare artisti, coro, figuranti, mimi, ballo od altri, a ritirare e riporre con cura il materiale custodendolo integro per ogni altro spettacolo.

6. La ditta appaltatrice sarà, altresì, tenuta alla consegna, alla diligente custodia, alla sorveglianza e al controllo di tutto il materiale in carico al servizio: parrucche, barbe, baffi, basette, posticci, calotte e ogni altro attributo, garantendone la conservazione delle caratteristiche estetiche e della qualità iniziale per ogni rappresentazione e replica.

7. Ogni danno arrecato a detto materiale, nonché ogni ammanco sulla fornitura iniziale prodotta dalla Fondazione Teatro di San Carlo ricadrà sulla responsabilità della ditta appaltatrice. Non rientrano, ovviamente, in questi casi le modifiche apportate al materiale fornito dalla Fondazione se richieste dal regista ed approvate dalla Fondazione di San Carlo – Direzione Allestimenti Scenici.

8. La ditta appaltatrice, inoltre, si impegna a provvedere alla buona conservazione, all'imballaggio ed alla restituzione del materiale sopra citato al termine di ogni spettacolo presso il Teatro di San Carlo, il Teatrino di Corte o presso altra sede, fornendo alla Direzione della Sartoria un'apposita

documentazione di fine lavoro costituita da elenchi di materiali, bolle di consegna ed eventuali danni od ammanchi.

9. Il servizio dovrà essere svolto in base al calendario di programmazione della Fondazione che sarà fornito dalla Direzione del Teatro con congruo anticipo e sulla base delle indicazioni di carattere artistico che vengono fornite dalla Direzione della Sartoria.

10. Il servizio comprende tutti gli spettacoli, nonché le prove generali, le antegenerali e gli antepiano relativi. Su richiesta della Direzione Artistica e della Direzione della Sartoria, esso potrà eccezionalmente estendersi ad altre prove e prevedere, altresì, apposite sedute per la prova del trucco e delle parrucche a tutti gli artisti componenti il cast.

A carico della ditta appaltatrice saranno tutte le spese relative agli acquisti di materiali ed attrezzature necessari al perfetto espletamento del servizio svolto a regola d'arte.

I materiali impiegati dovranno ricevere il benestare della Direzione della Fondazione e detti materiali, corredati da regolare certificazione e relativa data di scadenza, dovranno risultare del tutto idonei dal punto di vista igienico, rimanendo, altresì, la ditta appaltatrice obbligata all'osservanza di opportune norme igieniche nell'applicazione e nella distribuzione dei prodotti (vedi anche parziale fornitura di prodotti sotto forma di corredo personale) non testati su animali. Le attrezzature dovranno essere corrispondenti alle norme di legge vigenti.

11. La ditta appaltatrice è responsabile del trattamento economico del personale da lei impiegato quale previsto dai vigenti contratti collettivi, nonché dal regolare versamento degli oneri assistenziali e previdenziali conseguenti, sollevando la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità. La ditta è, inoltre, responsabile dell'osservanza delle norme di igiene ed infortunio sul lavoro riguardanti i singoli addetti da essa impiegati.

12. La ditta sarà responsabile per i danni a cose e persone che si verificassero nell'espletamento del servizio ed in conseguenza dello stesso; sono, pertanto, a suo carico gli oneri di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e sull'infortunio dei propri dipendenti, con massimali che risultino adeguati al giudizio della Fondazione.

13. Il servizio dovrà essere svolto da un numero di persone altamente qualificato, specializzato e adeguato nel numerico, al fine di garantire l'esecuzione a regola d'arte del servizio in funzione della dimensione e della difficoltà dello spettacolo che si deve mettere in scena, ferma restando la presenza, per ogni prova e recita, di uno o più responsabili della ditta.

14. Per gli spettacoli presso il Teatro di San Carlo, per quelli presso il Teatrino di Corte, per quelli fuori sede e per le trasferte, il prezzo richiesto, sempre comprensivo della fornitura dei materiali, dovrà essere indicato in cifra unica forfettaria per le produzioni in calendario per la stagione. Il prezzo, sempre comprensivo della fornitura dei materiali, dovrà essere onnicomprensivo per l'intero biennio.

Per gli spettacoli fuori sede dovrà essere, altresì, indicata la diaria richiesta, nelle varie ipotesi (trasferte regionali, nazionali od internazionali) per il caso in cui l'Ente non provveda in proprio al vitto e all'alloggio del personale della ditta appaltatrice.

Il corrispettivo per il servizio prestato verrà pagato in rate bimestrali posticipate dietro presentazione di regolare fattura e regolarità contributiva (DURC). La mancata ottemperanza e presentazione di tale documentazione comporterà la risoluzione immediata del contratto.

ART. 3 DURATA

1. L'appalto dei servizi in oggetto avrà la durata di **2 anni** a decorrere presumibilmente dal **1.1.2016**, incluso il periodo di prova di due mesi durante il quale il Teatro valuterà l'esito dei servizi prestati e comunicherà all'Impresa aggiudicataria la disdetta o la conferma per il restante periodo contrattuale. In caso di disdetta durante il periodo di prova, nulla sarà dovuto per la risoluzione anticipata del contratto all'Impresa, la quale dovrà comunque assicurare il servizio fino all'esito della nuova procedura di affidamento del servizio, alle stesse condizioni economiche proposte.

2. E' esclusa la possibilità di rinnovo tacito.

3. L'Impresa è tenuta ad assicurare la continuità del servizio oltre i termini sopraindicati, qualora non sia ancora conclusa la nuova procedura per l'affidamento del servizio, alle stesse condizioni, su espressa richiesta del Teatro.

ART. 3 CORRISPETTIVO

Importo massimo presunto: Euro **140.000,00 (centoquarantamila/00)** oltre IVA (omnicomprensivo di oneri previdenziali e contributivi, come da CCNL di settore, spese amministrative ed utili di impresa).

Gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 26 comma 5 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. sono stati stimati pari a zero.

ART. 4 GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere caratterizzato dalla massima serietà.

L'Impresa, prima di iniziare il servizio, dovrà trasmettere alla Fondazione l'elenco nominativo di tutto il personale che verrà impiegato nello svolgimento del servizio con indicazione di un Responsabile il quale, a sua

volta, dovrà fare riferimento alla Direzione della Sartoria e alla Direzione della Sicurezza.

ART. 5 VIGILANZA E CONTROLLO

La Fondazione verifica in ogni tempo la regolare esecuzione del servizio mediante controlli che saranno effettuati a mezzo di proprio personale.

Ogni eventuale inadempienza, inerente la qualità del servizio, l'inosservanza delle regole comportamentali prescritte, i comportamenti scorretti da parte del personale impiegato o comunque qualsiasi altra causa verrà comunicata alla società dalla Fondazione.

Nel caso di recidive o di riscontrate deficienze esecutive, configurandosi la specifica inidoneità dell'impresa ad assolvere gli obblighi contrattuali, la Fondazione potrà recedere dal contratto di appalto, anche senza preavviso, con semplice avviso da darsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno incamerando la cauzione e mantenendo salvo il diritto a conseguire il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

ART. 6 MODALITA' DI PAGAMENTO

1. La liquidazione delle fatture, che sarà subordinata alla regolarità della documentazione suddetta, avverrà solo e soltanto sulla base delle prestazioni effettivamente rese, tramite bonifico bancario, previo controllo da parte dei servizi preposti della Fondazione e dietro presentazione del DURC e di dichiarazione di regolarità fiscale.

3. La Fondazione non risponde per eventuali ritardi nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell'Impresa aggiudicataria dei requisiti sopra indicati e si riserva di sospendere il pagamento fino alla presentazione della predetta documentazione da parte dell'Impresa.

4. L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di aprire un conto corrente unico sul quale fare confluire tutte le somme relative all'appalto. L'impresa aggiudicataria si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale.

ART. 7 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. restando inteso che il contratto si intenderà risolto di diritto qualora tutte le transizioni inerenti e pertinenti l'attività data in appalto venissero eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

ART. 8 INFORTUNI

L'Impresa si impegna ad assicurare presso l'INAIL il personale impiegato contro gli infortuni nonché per la responsabilità civile secondo le modalità di cui al successivo art. 11 lett. B).

Resta ferma la responsabilità dell'impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

La Fondazione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altri sinistri che dovessero derivare all'impresa ed ai suoi dipendenti dall'esecuzione del servizio.

ART. 9 RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

A) Sicurezza e igiene sul lavoro - piani e emergenza

L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e, nello specifico, si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

B) Responsabilità civile per danni verso terzi e verso i prestatori di lavoro

L'impresa risponde direttamente verso la Fondazione, i terzi ed i prestatori di lavoro, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'ambito dell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad essa imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Fondazione.

La Fondazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dell'Impresa per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

L'Impresa si impegna a stipulare con primaria Compagnia:

- assicurazione per danni;
- polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all'attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti, quali che siano le rispettive mansioni e specializzazioni. Nel novero dei terzi debbono essere compresi i dipendenti della Fondazione e la Fondazione stessa nella sua qualità di committente.

Il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore a € 500.000,00 per ogni sinistro.

L'Impresa dovrà presentare alla Fondazione, alla firma del contratto, copia conforme delle polizze assicurative sottoscritte, impegnandosi a mantenere in vigore e non modificare il contenuto di tali polizze per tutta la durata del contratto.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui sopra, il prestatore di servizi potrà produrre una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate in quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice della stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Fondazione, precisando che non

vi sono limiti al numero dei sinistri e che il massimale non è inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

L'Impresa, in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei propri dipendenti nell'esecuzione del servizio.

In caso di danni a cose della Fondazione, l'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio tra l'incaricato dell'amministrazione della Fondazione e il responsabile dell'Impresa; in assenza di questi si procederà all'accertamento in presenza di due testimoni individuati discrezionalmente dall'incaricato della Fondazione.

C) Obblighi contributivi ed assicurativi

Tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale dipendente dall'Impresa, sono a carico della stessa che ne è la sola responsabile.

D) Manleva

L'impresa si impegna a manlevare e tenere indenne la Fondazione da qualsiasi richiesta risarcitoria intrapresa dal personale dell'impresa stessa.

E) Obblighi di segretezza

E' fatto divieto all'Impresa aggiudicataria e al personale dalla stessa impiegato nel servizio, di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento dell'attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

ART. 10 DIREZIONE DEL SERVIZIO

L'impresa deve nominare, dandone comunicazione alla Fondazione, un proprio responsabile del servizio, nonché un suo sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato, a tutti gli effetti, a farne le veci.

ART. 11 INADEMPIMENTI CONTRATTUALI

L'inosservanza da parte dell'Impresa anche di una sola delle condizioni di cui al presente capitolato, potrà comportare la risoluzione "*ipso facto et de jure*" del contratto, a norma dell'art. 1456 C.C., mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., con l'incameramento della eventuale cauzione a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni. A tale fine tutte le clausole del presente capitolato sono da intendersi come essenziali.

ART. 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

La Fondazione si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora le inadempienze da parte dell'Impresa si ripetano nel tempo e/o siano tali da rendere insoddisfacente il servizio, ovvero al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- messa in fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'Impresa aggiudicataria;

- cessione totale o parziale del contratto o subappalto;
- frode a danno della Fondazione;
- danni ai beni di proprietà della Fondazione, derivanti da colpa grave o da incuria e negligenza;
- accertata mancanza anche di un solo requisito tra quelli richiesti tassativamente per il personale impiegato dall'Impresa nel servizio;
- nel caso in cui siano state rilevate inadempienze, compreso il ritardo del personale nell'inizio dei turni di visita;
- sospensione arbitraria del servizio, qualunque ne sia la causa e la durata.

La risoluzione potrà avvenire senza l'obbligo, per la Fondazione, di una preventiva diffida a ripristinare il servizio.

Qualora per cause di forza maggiore, per impossibilità sopravvenute, per gravi e giustificati motivi o per ordini delle competenti autorità pubbliche, i teatri venissero a trovarsi in condizioni di inagibilità continuata, l'impresa non procederà ad alcuna richiesta economica a titolo di risarcimento.

ART. 13 DIVIETO DI CESSIONE DELL'APPALTO E DI SUBAPPALTO

1. Nello svolgimento del servizio non è ammessa alcuna forma di cessione del contratto né di subappalto anche parziale del servizio; in caso di tali evenienze il contratto verrà risolto senza pregiudizio per i danni che possano derivare alla Fondazione.
2. In caso di cessione dell'Impresa nel suo complesso o di un suo ramo aziendale, il presente contratto non potrà essere ceduto senza l'espressa approvazione della Fondazione.

ART. 14 REVOCA E VARIAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'appalto potrà essere revocato dalla Fondazione in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata per comprovati e gravi motivi.
2. Qualora, durante il periodo di validità del contratto, la Fondazione dovesse, per qualsiasi titolo o ragione, trasferire le proprie sedi e/o sospendere, per periodi determinati, le attività previste contrattualmente, nulla sarà dovuto alla ditta aggiudicataria per le mancate richieste di prestazione.

ART. 15 SCIOPERO DEL PERSONALE

1. Qualora si verificano scioperi del personale per i servizi oggetto del presente capitolato, ovvero lo stesso non possa operare per cause di forza maggiore, l'appaltatore è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione alla Fondazione e garantire, se oggettivamente possibile, un servizio di emergenza.
2. Lo sciopero aziendale imputabile al datore di lavoro è valutato quale inadempimento contrattuale, con le conseguenze di cui al presente capitolato

ART. 16 TUTELA DEI LAVORATORI

Il Contraente dovrà osservare nei confronti del personale impiegato tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti, nella tutela, protezione, assicurazione, sicurezza e assistenza. Il Contraente, altresì, dovrà rispettare l'osservanza, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalla legge nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire in ogni caso l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni d'ogni specie sia alle persone che alle cose. Inoltre, il Contraente, sempre sotto la propria responsabilità, dovrà attenersi alle norme vigenti in materia retributiva, contributiva e previdenziale vigenti.

Il mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale impiegato, oltre alla sospensione dei pagamenti potrà comportare, a giudizio insindacabile della Fondazione, la risoluzione del contratto e l'esecuzione in danno della ditta inadempiente.

ART. 19 FORO COMPETENTE

Per la definizione di eventuali controversie è competente il foro di Napoli.

ART. 20 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti in materia.

2. A norma del D.lgs. 196/2003, i dati raccolti nell'ambito della presente procedura d'appalto sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti, ne autorizzano espressamente l'utilizzazione limitatamente agli adempimenti della procedura d'appalto. Il rifiuto a fornire i dati richiesti nel bando determina l'esclusione dalla gara.

I dati saranno comunicati agli organi e uffici della Fondazione investiti del procedimento e si ribadisce che la loro utilizzazione e diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.